

P



Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Novara  
Sezione Fallimentare

OMOLOGATA **462**  
SENTENZA N. \_\_\_\_\_  
data **6 GIU. 2011**  
RUOLO N. **1222/11**  
CRONOLOGICO N. **4924**  
REPERTORIO N. **753**

Riunito in persona dei giudici:

Dott. Bartolomeo Quatraro Presidente Relatore  
Dott. Fabrizio Filice Giudice  
Dott.ssa Guendalina A.V. Pascale Giudice

ha pronunciato il seguente  
**DECRETO**  
**CASO.it**  
Premesso

1. che con ricorso depositato il 2/10/2009 la S. [redacted] e P. [redacted] (di seguito, STP) proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo prevedendo:
  - a. il pagamento integrale delle spese di procedura, di quelle in prededuzione, dei crediti privilegiati e di quelli ipotecari "capienti";
  - b. la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi;
2. che questa proposta c.d. "iniziale" era sostituita da altra c.d. "definitiva" formulata con la memoria depositata il 14/12/2009;
3. che con decreto in data 18/12/2009 il Tribunale di Novara dichiarava aperta la procedura di concordato della STP e nominava Commissario Giudiziale il Prof. Avv. S. [redacted] A. [redacted];
4. che a seguito della votazione, non veniva raggiunta la maggioranza di legge;
5. che il Tribunale convocava quindi la STP all'udienza del 7/07/2010 per i conseguenti provvedimenti;
6. che a questa udienza la STP presentava altro ricorso di concordato preventivo;

7. che con decreto 6/10/2010 il Tribunale accoglieva il ricorso e fissava l'adunanza dei creditori il giorno 22/12/2010;
8. che il 17/12/2010 STP modificava la proposta concordataria, rimodulando la divisione in classi dei creditori chirografari.

Ecco, quindi, il tenore della nuova proposta:

“STP propone di destinare ai creditori l'intero ricavato derivante dalla liquidazione delle attività.

Sulla base della tabella riepilogativa contenuta al paragrafo VI della domanda di ammissione alla procedura di concordato del 7/07/2010;

a) È ragionevole ritenere che verranno pagati integralmente le spese di procedura e le spese in prededuzione (€ 7.024.000);

b) È ragionevole ritenere che: verranno pagati integralmente i creditori privilegiati e i crediti ipotecari “capianti” (€ 38.101.000);

c) i creditori chirografari verranno suddivisi in classi come segue:

i) banche titolari di credito ipotecario (a fronte della dichiarata volontà di BNL, di estendere ai benefici delle ipoteche giudiziali ai creditori ipotecari di grado successivo.), per la parte che risulta incapiente rispetto al valore dei beni ipotecati (€ 26.119.015). E' ragionevole ritenere che tale importo venga pagato nella percentuale di un minimo del 13,5% fino a un massimo del 22,6% del credito vantato:

ii) banche chirografarie, per complessivi € 86.593 mila e crediti del Gruppo per € 3.188 mila. E' ragionevole ritenere che tale importo venga pagato nella percentuale di un minimo del 14,8% fino ad un massimo del 25,4% del credito vantato;

iii) fornitori chirografari ed altri creditori chirografari per complessivi € 39.188 mila. E' ragionevole ritenere che tale importo venga pagato nella percentuale di un minimo del 16,9 % fino ad un massimo del 29,1% del credito vantato”.

Il Tribunale, preso atto di tale modifica, invitava il Commissario Giudiziale a

dépositare una nuova relazione ex art. 172 L.F. ed rinviava l'adunanza dei creditori.

In data 4.2.2011 il Commissario Giudiziale depositava la Seconda Relazione ex art. 172 L. F., nella quale concludeva per la fattibilità del piano, che prevedeva il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento in percentuale dei creditori chirografari suddivisi nelle tre classi.

In data 22.3.2011, all'esito delle operazioni di voto, il Tribunale di Novara, rilevato che la proposta di concordato di STP aveva ottenuto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e il voto favorevole di tutte e tre le classi di creditori previste da STP (prima classe: 84,43%; seconda classe: 69,41%; terza classe: 82,22%), fissava l'udienza collegiale del 28.4.2011 ai sensi dell'art. 180 L.F.

STP notificava il suddetto decreto al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti ed iscriveva a ruolo il giudizio di omologa.

STP si costituiva in giudizio chiedendo l'omologazione della proposta di concordato.

Non veniva proposta alcuna opposizione da parte dei creditori dissenzienti.

All'udienza del 28 aprile 2011 la causa era riservata in decisione.

Reputa il Tribunale che la proposta di concordato vada omologata, alla luce delle seguenti argomentazioni;

### **A) In diritto**

La Riforma del 2005 ed il correttivo del 2007 hanno ampiamente innovato in ordine ai poteri del Tribunale, limitandoli alla verifica della "regolarità delle procedura" e "dell'esito della votazione" e, solo in ipotesi di dissenso di una o più classi, estendendoli ad un giudizio officioso di convenienza del concordato rispetto ad altre alternative in concreto praticabili.

Successivamente alla riforma, in ordine al controllo del Tribunale in sede di omologa, si è aperto un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sostanzialmente sviluppatosi intorno alle tesi che attribuiscono al concordato natura e portata, l'una,

maggiormente pubblicistica e, l'altra, più aderente alle finalità della riforma, tesa a connotare il concordato in senso privatistico.

Nell'ambito, poi, di tali schieramenti, si annoverano numerose soluzioni intermedie (che non è questo il luogo per illustrare).

Quello che è certo è che l'oggetto del giudizio di omologa, anche in assenza di opposizioni o di contestazioni, è rappresentato dall'accertamento della regolarità della procedura, dell'esito della votazione e della permanenza delle condizioni di ammissibilità al concordato.

In buona sostanza, in sede di omologazione, il Tribunale dovrà compiere una nuova verifica - alla luce delle risultanze emerse nel corso della procedura - di tutti quei requisiti che ha già sommariamente valutato in sede di ammissione.

Quello che è dubbio, invece, è l'individuazione di ciò che si intenda per "condizioni di ammissibilità" soggette al giudizio del Tribunale in sede di omologa. Mentre è infatti certo che tra tali condizioni non siano ricomprese la meritevolezza del debitore (in quanto non più richiesta nemmeno in sede di ammissione) e la convenienza della proposta (in quanto demandata unicamente alla valutazione di *crash down* in presenza di opposizioni), è invece dubbio che vi rientri la fattibilità del piano.

Secondo un primo orientamento (di stampo maggiormente pubblicistico), la fattibilità del piano rientra nelle condizioni di ammissibilità, da sottoporre al vaglio del Tribunale in sede di omologa.

Altra corrente di pensiero, (quella di connotazione maggiormente privatistica), sulla base del principio cardine *pacta sunt servanda*, ritiene che, in mancanza di opposizioni di merito e di contestazioni da parte di creditori dissenzienti, resti preclusa al Tribunale ogni indagine relativa alla fattibilità e alla convenienza del piano.

Con la conseguenza che, se le maggioranze sono raggiunte e le norme procedurali rispettate, il Tribunale non può, in base ad una valutazione autonoma di merito, negare l'omologazione.

Ad avviso del Collegio la soluzione che appare più rispettosa della riformulazione, da parte del correttivo del 2007, dell'art. 180 L.F. e dello spirito privatistico della

riforma, è quella secondo la quale il potere di valutare la mancanza di fattibilità del piano sorge nella sola ipotesi in cui il peggioramento delle prospettive di realizzazione della proposta concordataria si verifichi nel lasso di tempo che decorre dall'approvazione della proposta, all'udienza fissata per l'omologazione. Solo in tal caso, infatti, si impone l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori che hanno aderito alla proposta, sulla base di prospettive non più sussistenti.

Tuttavia anche tale tesi sembra poter essere messa in discussione, soprattutto in considerazione del fatto che oggi, la disciplina della risoluzione del concordato ex art. 186 L.F., richiede pur sempre una istanza di parte ed è subordinata ad un inadempimento di non scarsa importanza.

Si dovrebbe quindi escludere, per ragioni di coerenza di sistema, che in sede di omologa, al Tribunale venga attribuito un potere officioso, per di più senza il limite della valutazione dell'importanza dell'inadempimento.

La strada per conciliare tali critiche e la necessità di dover comunque assicurare - anche in assenza di opposizioni - un controllo giurisdizionale minimo che vada al di là del mero controllo sulla regolarità della procedura e dell'esito delle votazioni, sembra potersi ravvisare nel collegamento sussistente tra l'art. 180 L.F. e l'art. 173 L.F.

E' infatti pacifico che la procedura ex art. 173 L.F., potendo essere instaurata nel corso di tutto il procedimento di concordato e, quindi, fino alla sua conclusione ex art. 181 L.F., possa costituire oggetto di indagine anche nel giudizio di omologa.

Ed è altresì evidente, in quanto espressamente previsto dal legislatore, che il procedimento ex art. 173 L.F. abbia anche ad oggetto il caso in cui "in qualunque momento risulta che manchino le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato".

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sarebbe incoerente con il sistema negare, in sede di omologa, un controllo che l'art. 173 L.F. legittima per tutta la durata della procedura concordataria, a prescindere dalla proposizione di opposizioni.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui i fatti previsti dall'art. 173 L.F., impeditivi dell'omologa, vengano rilevati e denunciati dal Commissario Giudiziale nel proprio parere, in un giudizio di omologa senza opposizioni.

In una tale ipotesi, laddove si ritenesse che, in assenza di opposizioni, il ruolo del Tribunale sia meramente notarile e certificatorio, il Tribunale sarebbe costretto a "chiudere gli occhi" sui fatti rilevanti ex art. 173 L.F. denunciati dal Commissario; peraltro, anche laddove si optasse per la soluzione più permissiva in ordine ai poteri del Tribunale, quest'ultimo sarebbe in ogni caso vincolato al procedimento semplificato legislativamente previsto e, non potendosi, quindi, svolgere alcuna istruttoria, verrebbero pregiudicate le ragioni di chi, debitore in testa, ha interesse all'omologazione del concordato.

Quindi, al fine di ovviare a tali problematiche e attesa la necessità di conciliare il dettato dell'art. 173 L.F. con la previsione secondo la quale, in mancanza di opposizioni, il Tribunale in sede di omologa, avrebbe un potere non esteso alla fattibilità del piano, discende la tesi secondo la quale il potere di controllo d'ufficio sull'attuabilità del piano potrebbe essere esercitato dal Tribunale non già in sede di omologa, bensì nell'ambito di un procedimento incidentale che si potrebbe aprire nel giudizio di omologa stesso.

In questa prospettiva, le alternative procedurali attraverso le quali potrebbe svilupparsi il giudizio di omologazione sarebbero pertanto tre:

- 1) il procedimento semplificato nel caso in cui manchino opposizioni e non emergano negli atti del procedimento -ivi compreso il parere del commissario- circostanze impeditive all'omologa ex art. 173 L. F.;
- 2) il subprocedimento ex art. 15/173 L. F., all'interno del giudizio di omologa. nel caso in cui, pur mancando opposizioni, emergano circostanze impeditive all'omologa ex art. 173 L.F.
- 3) il procedimento complesso, nel caso in cui siano proposte opposizioni, anche se basate su circostanze impeditive all'omologa ex art. 173 L. F.

Sempre con riferimento all'oggetto del giudizio di omologa "semplificato", per quanto riguarda la locuzione "l'esito della votazione", si ritiene che la verifica ad opera del Tribunale non possa limitarsi ad una mera operazione contabile, ma debba estendersi al riesame dei provvedimenti adottati dal Giudice Delegato in merito all'ammissione dei crediti contestati, al controllo delle operazioni di voto ed all'accertamento della formazione delle maggioranze.

Viene invece generalmente escluso il potere di verifica, in capo al Tribunale in sede di omologa, della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Tale esclusione trova le proprie ragioni, innanzitutto, nel fatto che tale potere è stato già esercitato in sede di ammissione della domanda di concordato e, in secondo luogo, in quanto, ragionando diversamente, si correrebbe il rischio di far entrare dalla finestra quel giudizio che il legislatore, non prevedendo un sindacato di merito nel giudizio di omologa senza opposizioni, ha voluto far uscire dalla porta.

**B) Merito**

#### Calcolo del fabbisogno concordatario

Al fine di individuare il fabbisogno concordatario, si deve evidenziare che lo stato di crisi di STP è stato già accertato dal Tribunale di Novara in data 18.12.2009, nel decreto che aveva ammesso STP alla (prima) procedura di concordato preventivo, poi conclusasi con decreto del 6.10.2010, che aveva dichiarato improseguibile la procedura anche per l'avvenuta presentazione, da parte di STP, di una nuova domanda di concordato, che è quella oggi giunta all'omologa, e che, pertanto, deve essere considerata come la seconda fase di un'unica procedura di concordato, fondata sulla medesima situazione di insolvenza ( cfr Cass. 6/08/2010 n. 18437 e Trib. Vicenza decr. 29/10/2010 omologa del Concordato preventivo S██████████ ).

Quindi, ai fini del calcolo del fabbisogno concordatario, gli effetti decorrono dal 2/10/2009.

### C) L'esecuzione del piano di concordato

La proposta di concordato prevede che il ricavato dalla vendita dell'intero patrimonio di STP sia destinato al soddisfacimento dei creditori, secondo le percentuali previste, nell'arco temporale di tre anni.

STP ha individuato una percentuale di pagamento ai creditori chirografari minima (che prevede, l'incremento del passivo di € 9,96 milioni) ed una percentuale massima (che prevede l'incremento dell'attivo di € 17,7 milioni e l'incremento del passivo di € 9,96 milioni) che potrà essere, ragionevolmente, pagata a ciascuna classe di creditori chirografari.

Anche il Commissario Giudiziale, nella Relazione ex art. 172 L. F del 10.12.2010 ha

ritenuto opportuno delineare due distinti scenari, con riguardo sia all'attivo sia al passivo, in funzione del maggiore tasso di prudenza adottato nell'effettuare le valutazioni del caso.

Nella Seconda Relazione ex art. 172 L.F. il Commissario Giudiziale ha dapprima dato atto dello stato delle trattative per la dismissione dei cespiti, concludendo, pur con le dovute cautele in presenza di un giudizio prognostico, che i fatti che si sono

verificati successivamente al deposito della domanda, confermano che il piano così come proposto e i tempi per la sua realizzazione, possono essere rispettati. Il Commissario Giudiziale ha poi previsto un'ipotesi "migliore" e un'ipotesi "peggiore".

Secondo il Commissario:

(i) l'ipotesi "migliore", che prevede il mancato utilizzo dei "fondi rischi", potrà consentire il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e i seguenti pagamenti in percentuale alle classi dei creditori chirografari: prima classe: 11,46%, seconda classe: 12,88%, terza classe: 14,76%;

(ii) l'ipotesi "peggiore", che prevede che i "fondi rischi" appostati vengano integralmente utilizzati con conseguente incremento del passivo, potrà consentire il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e i seguenti pagamenti in percentuale alle classi dei creditori



chirografari: prima classe: 7,43%, seconda classe: 8,15%, terza classe: 9,30%.

#### **D) Nomina del liquidatore concordatario**

La "salvezza" dell'art. 182 L.F. porta a credere che la proposta possa anche stabilire che non si faccia luogo alla nomina dei liquidatori, e ciò viene ritenuto possibile soprattutto nel caso in cui sia prevista la traslazione immediata ai creditori del diritto di proprietà di tutti i beni ceduti, ovvero la cessione dei beni a uno o più assuntori, oppure ancora nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la liquidazione di tutti i beni prima della presentazione della proposta concordataria.

La locuzione viene anche interpretata nel senso che è il debitore stesso, nell'ambito del piano, ad indicare la persona che assumerà l'incarico di liquidatore e che può altresì stabilire esplicite previsioni circa la liquidazione dei beni:

In ordine poi alla possibilità che sia il debitore (e, nel caso di società, il suo legale rappresentante) ad assumere la carica di liquidatore, osserva il Collegio come non vi sia, in dottrina e in giurisprudenza, uniformità di vedute, soprattutto dopo la riforma della legge fallimentare, e con particolare riferimento al disposto richiamo dell'art. 182 alla disciplina dettata per il curatore.

Sicuramente, il Tribunale non è vincolato dall'indicazione del liquidatore ad operare anche come liquidatore concordatario.

Ma se egli ha ben cooperato con gli organi della procedura e non sono state individuate ragioni ostative alla nomina, questa può avvenire, soprattutto nel caso in cui, si è dichiarato che la carica sarà svolta senza alcun onere per i creditori.

Alla luce di questi principi, il Collegio rileva che, già nella proposta di concordato il legale rappresentante di STP ha manifestato la disponibilità a svolgere la funzione di liquidatore senza corrispettivo, e ciò comporta, per la massa dei creditori, un indubbio vantaggio economico che va comunque perseguito, nell'interesse dei creditori.

Riferisce infine il Commissario che il Sig. B██████ ha da sempre fornito una "piena e leale collaborazione" e che nel corso dell'attività di liquidazione fino ad ora svolta, egli ha operato al meglio nell'interesse dei creditori, riuscendo a confermare le valutazioni dell'attivo esposte nella domanda di concordato, tant'è che S██████, alla data odierna, dopo aver pagato un acconto al Commissario Giudiziale e ai suoi coadiutori, ha in cassa Euro 7,6 m.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara:

1) omologa il concordato preventivo proposto da S██████ T██████ e P██████

██████;

2) nomina Liquidatore Giudiziale il Sig. F██████ B██████ (senza oneri per la procedura), il quale nella liquidazione dei beni del concordato si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- b. il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105 -108 ter L. F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del

comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;

- d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario e del Comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e. il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- f. il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno (che saranno pubblicate nell'area riservata ai creditori del sito [www.tribunale.it/Novara/html](http://www.tribunale.it/Novara/html) fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori e dal Giudice Delegato;
- g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- h. il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L. F.;
- i. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
- j. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;
- k. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via



realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato;

l. ultimate le operazioni di liquidazione, entro il termine del 31/12/2013, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L. F.;

m. riserva al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.

3) Nomina componenti del Comitato dei Creditori:

- B. P. di N., con sede in N., Via N., n. 12,

- L.S.I. L. S. I., con sede in P., Via G. N., n. 12,

- E., con sede in N., C. A., n. 12,


Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L. F.

Novara, 28 aprile 2011

Il Giudice Relatore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Francesco MACCHIA

Il Presidente



TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
Novara, li \_\_\_\_\_ 5 GIU. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Francesco MACCHIA

